

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarLa della recente pubblicazione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, nel mod. F24, dei crediti d'imposta riconosciuti per gli investimenti in beni strumentali "generici" e in beni strumentali "Industria 4.0" previsti dalla Finanziaria 2020/Finanziaria 2021.

Al sussistere delle condizioni richieste, il primo utilizzo potrebbe già avvenire il prossimo 18.1.2021 (ciò riguarda, soprattutto, il credito d'imposta previsto dalla Finanziaria 2020 per gli investimenti effettuati nel corso del 2020, il cui utilizzo può intervenire dall'esercizio successivo all'entrata in funzione del bene/interconnessione).

PREMESSA

L'art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ha previsto il riconoscimento di 3 distinti crediti d'imposta in luogo dei previgenti maxi/iper ammortamento, per gli **investimenti effettuati nel 2020 (nonché entro il 30.6.2021** al sussistere di determinate condizioni):

- in beni strumentali nuovi "generici" (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento);
- in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari dell'iper ammortamento);

- in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento dei beni immateriali).

Con riferimento alle ultime due categorie di beni l'agevolazione è subordinata al fatto che gli stessi siano interconnessi con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Con l'art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) è stato previsto il riconoscimento di "nuovi" crediti d'imposta per gli **investimenti nei predetti beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022** (**ovvero 30.6.2023** qualora sia accettato l'ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022). Va evidenziato che l'agevolazione per i beni "generici" è ora riconosciuta anche con riferimento ai beni immateriali.

Nota Bene

Le agevolazioni in esame spettano alle imprese nonché, **limitatamente** agli investimenti in beni "generici", ai lavoratori autonomi.

Va sottolineato che **le fatture/documenti relative agli investimenti in esame devono riportare l'espresso riferimento alla disposizione normativa agevolativa utilizzata dal contribuente** ("Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019" o "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020").

Laddove non fosse indicata la predetta dicitura è possibile riportare la stessa in fattura in maniera autonoma per non perdere il beneficio del credito.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24 con decorrenza differenziata collegata all'entrata in funzione del bene (per i beni "generici")/interconnessione (per i beni "Industria 4.0"). In merito l'Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione 13.1.2021, n. 3/E, ha istituito i codici tributo da riportare nel mod. F24, di seguito evidenziati.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Un aspetto importante posto in essere dal legislatore è stato quello dell'apporto tecnologico delle apparecchiature che godono degli incentivi sopra indicati.

Per importi di **singoli acquisti superiori a 300.000 euro** è necessaria una certificazione sulla verifica della congruità tecnica descritta nell'Allegato A o nell'Allegato B, mediante la stesura di una **perizia tecnica asseverata** redatta esclusivamente da **ingegneri o periti iscritti nei rispettivi albi professionali**, oppure ad enti di certificazione accreditati che potranno rilasciare una attestazione di conformità.

Invece per importi inferiori a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione redatta dal rappresentante legale, anche se il Ministero **già consigliava per le precedenti agevolazioni di iper e super ammortamento di far redigere la perizia**, perché la verifica di conformità ed il parere tecnico sono ovviamente fattori importanti di valutazione per innovare tecnologicamente una impresa e valutare tutti gli aspetti per ricevere l'agevolazione richiesta.

La perizia così come prevista nel bando descrive non solo l'attestazione dei requisiti tecnici imposti nell'Allegato A o B, ma anche i parametri di interconnessione del bene acquistato con la relativa verifica della messa in funzione nel periodo d'imposta descritto nel Bando.

Si fa presente che il professionista incaricato deve essere una persona super-partes rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni acquistati che sono oggetto della perizia. Una differenza sulla perizia che emerge con l'introduzione della Legge di Bilancio del 2020 è quella della tipologia di attestazione del professionista che risulta **asseverata e non più giurata**.

CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - FINANZIARIA 2020

I crediti d'imposta previsto dalla Finanziaria 2020 sono determinati applicando una specifica percentuale al costo di acquisizione, differenziata in base alla tipologia di bene oggetto di investimento.

Beni materiali "generici" nuovi	
Investimento 1.1.2020 - 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020)	
6% del costo	
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000	

Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A	
Investimento 1.1.2020 - 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020)	
Fino a € 2,5 milioni	40% del costo
Oltre 2,5 milioni fino a € 10 milioni	20% del costo

Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B	
Investimento 1.1.2020 - 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020)	
15% del costo	
Limite massimo costi ammissibili € 700.000	

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

I crediti d'imposta in esame sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione** nel mod. F24:

- in **5 quote annuali** di pari importo;
- a decorrere **dall'anno successivo a quello in cui interviene:**
 - **l'entrata in funzione**, per i beni "generici";
 - **l'interconnessione**, per i beni "Industria 4.0" di cui alle citate Tabelle A e B.

Nota Bene

Si rammenta che qualora l'**interconnessione** si realizzi in un **esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene**, è possibile (facoltà) iniziare ad usufruire del credito d'imposta previsto per gli investimenti in beni "generici", pari al 6% del costo.

Il credito d'imposta usufruibile a seguito dell'interconnessione (40%):

- **va ridotto di quanto già utilizzato** a titolo di credito d'imposta per i beni "generici" (6%);
- è comunque utilizzabile in 5 quote annuali a decorrere dall'anno successivo a quello dell'interconnessione. Di fatto, ai fini della fruizione del credito d'imposta previsto per i beni "Industria 4.0", va considerato un **nuovo quinquennio**.

Di fatto, qualora il bene sia **entrato in funzione/interconnesso nel 2020**, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione già **dall'1.1.2021**.

Esempio 1

La Alfa e Beta sas ha acquistato nel 2020 l'arredamento dell'ufficio il cui costo è pari a € 25.000 + IVA. Il credito d'imposta spettante è così determinato:

$$€ 25.000 \times 6\% = € 1.500$$

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali pari a € 300 ciascuna (1.500/5).

Ipotizzando l'entrata in funzione del bene nel 2020, la prima rata può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 2021.

Esempio 2

La Gamma e Delta sas ha acquistata nel 2020 un bene materiale "Impresa 4.0" il cui costo è pari a € 150.000 + IVA. Il credito d'imposta spettante è così determinato:

$$€ 150.000 \times 40\% = € 60.000$$

Il credito è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali pari a € 12.000 ciascuna (60.000/5).

Ipotizzando che l'entrata in funzione e l'interconnessione siano intervenute nel 2020, la prima rata può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 2021.

Va evidenziato che ai fini della compensazione del credito d'imposta in esame non sono applicabili:

- il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Nota bene

L'utilizzo dei crediti d'imposta in esame, come precisato dall'Agenzia delle Entrate negli incontri di inizio 2020, **non è soggetto alle limitazioni** introdotte dal DL n.

124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" per i crediti relativi a IRPEF/IRES e relative addizionali e all'IRAP.

Di conseguenza, ancorché l'importo utilizzato in compensazione sia superiore a € 5.000, non è richiesta la preventiva presentazione del mod. REDDITI.

Così, per gli **investimenti effettuati nel 2020** in beni la cui entrata in funzione/interconnessione si è realizzata in tale anno, il credito potrà essere **utilizzato già dall'1.1.2021**.

Esempio 3

La Alfa srl ha acquistato nel 2020 un macchinario il cui costo è pari a € 480.000 + IVA. Il credito d'imposta spettante è così determinato:

$$€ 480.000 \times 6\% = € 28.800$$

Il credito è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali pari a € 5.760 ciascuna (28.800/5).

Ipotizzando l'entrata in funzione del bene nel 2020, l'utilizzo del credito d'imposta è possibile a decorrere dal 2021.

In particolare la prima rata può essere utilizzata in compensazione nel mod. F24 già dall'1.1.2021 ancorché il relativo importo sia superiore a € 5.000.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nei citati incontri di inizio anno, la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d'imposta è stabilita in funzione dell'anno solare.

Di conseguenza, anche in presenza di un **esercizio non coincidente con l'anno solare**, il credito è comunque utilizzabile dall'anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione del bene.

Esempio 4

La Beta srl, con esercizio 1.4.2020 - 31.3.2021, ha acquistato in data 13.3.2020 un impianto di costo pari a € 100.000 + IVA. Il credito d'imposta spettante è così determinato:

$$€ 100.000 \times 6\% = € 6.000$$

Beni materiali e immateriali "generici" nuovi	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10% del costo 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6% del costo
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo	

Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A		
Importo investimento	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Fino a € 2.500.000	50% del costo	40% del costo
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30% del costo	20% del costo
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10% del costo	10% del costo
Limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo		

Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)	
20% del costo Limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	

Relativamente ai crediti d'imposta in esame, l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 è **accelerato/anticipato** rispetto a quello previsto dalla Finanziaria 2020. Infatti l'utilizzo va effettuato:

- in **3 quote annuali** di pari importo;
- a decorrere **dall'anno in cui interviene:**

– **l'entrata in funzione**, per i beni "generici";

– **l'interconnessione**, per i beni "Industria 4.0" di cui alle citate Tabelle A e B. Se l'interconnessione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (10% - 6%).

Di fatto, qualora il bene sia **entrato in funzione/interconnesso nel 2021** il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione già **nel 2021**.

Per i **beni acquistati nel 2020** (con entrata in funzione/interconnessione dal 16.11 al 31.12) per i quali il contribuente intende usufruire del nuovo credito d'imposta introdotto dalla Finanziaria 2021, lo stesso è utilizzabile in compensazione **dall'1.1.2021**.

Nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo.

Tipologia beni - art. 1, commi da 1054 a 1058, Finanziaria 2021	Codice tributo
Beni materiali e immateriali "generici" (diversi dai beni di cui alle Tabelle A e B)	6935
Beni materiali "Industria 4.0" Tabella A, Finanziaria 2017	6936
Beni immateriali "Industria 4.0" Tabella B, Finanziaria 2017	6937

Nota bene

Nel campo "**anno di riferimento**" del mod. F24 va riportato **l'anno di entrata in funzione/interconnessione** dei beni.

Tutte le informazioni sono online e consultabili direttamente nel sito web del Ministero dello Sviluppo Economico

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40>.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo, come sempre, a Sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO